



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 [www.seab.biella.it](http://www.seab.biella.it)- email:info@seabiella.it

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

per l'affidamento del “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE LA  
FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE AZIENDALE”

C.I.G.: B3F988D457

tra S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.

e

la Società/ il RTI/Consorzio/\_\_\_\_\_

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE AZIENDALE” -

C.I.G.: \_\_\_\_\_

tra

la **S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.**, con sede in Biella (BI), Via T Galimberti 10/a, codice fiscale e partita IVA 02132350022, in persona del suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Stazione appaltante,

da una parte,

e

l’operatore economico di seguito indicato:

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Esecutore e/o Appaltatore,

dall’altra,

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto della Stazione appaltante:

Responsabile unico del progetto: \_\_\_\_\_

Direttore dell’Esecuzione: \_\_\_\_\_

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto dell’Esecutore:

\_\_\_\_\_.

Premesso:

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “**servizio sostitutivo di mensa tramite la fornitura di buoni pasto per il personale aziendale**”, ai sensi dell’art. 71, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in

attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (in seguito: Codice), da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi **dell'art. 108, comma 1, del Codice**:

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2024 e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in data \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2024;
- all'esito della procedura di selezione delle offerte; dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente collocato primo in graduatoria e nel rispetto **dell'art. 17, comma 5, primo periodo**, del Codice, il RUP in data \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2024 ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- che con provvedimento in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 17, comma 5, secondo periodo, del Codice, ha esaminato la proposta ritenendola legittima e conforme all'interesse pubblico; ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente e ha disposto l'aggiudicazione immediatamente efficace delle prestazioni in oggetto all'operatore economico \_\_\_\_\_;
- la suddetta aggiudicazione immediatamente efficace è stata comunicata agli operatori economici, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, comma 3, del Codice;
- che l'Esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compresi gli atti di cui al successivo art. 1 – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **1. Norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta tecnica ed economica, il Capitolato speciale (di seguito per brevità Capitolato) e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (in seguito: Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) per quanto non espressamente previsto nel Codice, alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (vds. art. 12, comma 1, lettera a), del Codice);
- c) per quanto non espressamente previsto nel Codice, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile (vds. art. 12, comma 1, lettera b), del Codice);
- d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

## **2. Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto il “servizio sostitutivo di mensa tramite la fornitura di buoni pasto per il personale aziendale” C.I.G.: B3F988D457

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato.

## **3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore**

L'Esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo:

---

---

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, o a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta della prestazione oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

#### **4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Esecutore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **5. Termine di esecuzione del contratto.**

Le prestazioni di cui all'art. 2, hanno una durata di 36 mesi (trentasei) con decorrenza gennaio 2025 (competenza buoni pasto maturati nel mese di gennaio 2025 da erogarsi nel febbraio 2025).

La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice – di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi (dodici mesi) e per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), al netto di Iva. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso di almeno un mese rispetto a tale scadenza. La proroga del contratto avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato.

Il direttore dell'esecuzione, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, dovrà effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, così come previsto dall'art. 31, comma 2, lettera n), dell'allegato II.14, del Codice.

## **6. Importo contrattuale**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 2 viene determinato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Iva esclusa, L'importo è stato calcolato in base al ribasso percentuale offerto dall'Esecutore in fase di gara e precisamente \_\_\_\_\_%.

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto non sono presenti rischi di natura interferenziale.

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato secondo quanto previsto dall'art. 10 del capitolato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura

Nel rispetto dell'art. 60, comma 1, del Codice, si specifica che, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, il prezzo unitario sarà aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi unitari si utilizza l'indice ISTAT Prezzi alla produzione dell'industria.

## **7. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Esecutore**

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

## **8. Obblighi di riservatezza**

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 "*Trattamento dei dati personali*", l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **9. Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù all'art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679.

La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima e/o in forma pubblica nei casi previsti dalla Legge e/o dal decreto legislativo 36/2023, tramite il sito internet [www.seab.biella.it](http://www.seab.biella.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **10. Responsabilità per infortuni e danni – Gestione dei sinistri – Obbligo di manleva**

L'Esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in

ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

## **11. Subappalto**

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

L'esecutore tramette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103, del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite il FVOE. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 16, del Codice, l'esecutore se si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la stazione appaltante procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della

suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'esecutore è, altresì, obbligato ad acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119, del Codice, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo, del Codice, resta inteso che - prima di procedere al pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto - la stazione appaltante acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'esecutore e del subappaltatore.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ai sensi dell'art. 119, comma 10, del Codice, l'esecutore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente e i pagamenti verranno effettuati all'esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice. L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore e del sub-contraente, dimostrazione del bonifico avvenuto nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecutore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli subcontratti di cui all'art. 119, comma 2, del Codice che non configurano subappalto, deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'esecutore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante. In tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, del Codice.

L'esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il direttore dell'esecuzione dovrà verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore, del subappaltatore e del subcontraente, così come disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), dell'allegato II.14.

## **12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Biella.

L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo a tale scopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **13. Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha depositato idonea garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_ di importo pari a € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 117, del Codice e in conformità allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8, del medesimo articolo. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, del Codice.

#### **14. Sospensione delle prestazioni**

L'Esecutore non può sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

È inoltre ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di cui all'art. 121, del Codice così come disposto dal comma 11, del medesimo. Il Direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti del già menzionato articolo, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 8, dell'allegato II.14, del Codice, così come disposto dall'art. 39, del medesimo allegato.

#### **15. Recesso**

Ai sensi dell'art. 123, del Codice fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non effettuate, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14, del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiori a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse.

L'allegato II.14, del Codice, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'esecutore

## **16. Recesso per giusta causa**

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

## **17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14, del Codice, disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

## **18. Penali e rilievi**

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali previste all'art 11 del Capitolato.

Al di fuori dei casi di cui al già menzionato articolo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento delle prestazioni descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto

ammontare netto contrattuale, oltre tale misura, la stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell'art. 19 recante «Risoluzione».

Il direttore dell'esecuzione dovrà segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, così come previsto dall'art. 31, comma 2, lettera i), dell'allegato II.14, del Codice

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Esecutore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **19. Risoluzione**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 122, del Codice e in quelli previsti dal Capitolato.

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Esecutore.

In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Esecutore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con PEC nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- b) nei casi di gravi violazioni agli obblighi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni – gestione dei sinistri – obbligo di manleva); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (garanzia definitiva); 14 (sospensione delle prestazioni); 17 (divieto di cessione del contratto - cessione del credito); 24 (obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore).

In caso di risoluzione l'Esecutore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.

## **20. Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**

Ai sensi dell'art. 124, del Codice e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122, del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile. Ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **21. Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono regolate dall'art. 120, del Codice. Il direttore dell'esecuzione - per la valutazione delle variazioni contrattuali - si attiene anche alle disposizioni di cui dall'art. 35, dell'allegato II.14, del Codice.

L'esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'esecutore se non sia stata approvata dalla stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

## **22. Responsabile del progetto, direttore dell'esecuzione, responsabile delle prestazioni e certificato di verifica di conformità**

Ai sensi dell'art. 15, del Codice e dell'art 2 comma 1, dell'allegato I.2 del Codice il RUP è \_\_\_\_\_.

Ai sensi degli artt. 114, comma 7 e 115, comma 3, del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il \_\_\_\_\_.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo delle prestazioni in oggetto, per assicurare la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto deve svolgere tali compiti secondo quanto previsto dal Capo II - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, dell'allegato II.14, del Codice. Nel rispetto dell'art. 116, comma 5, del Codice e dell'art. 36, comma 6, dell'allegato II.14, del Codice, si procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36, comma 8, dell'allegato II.14, del Codice, la verifica di conformità è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

L'Esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

## **23. Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento sulla base del presente accordo, l'affidatario sulla base delle modalità di cui all'art 10 del Capitolato potrà emettere fatture elettroniche mensili posticipate (in regime di split payment) intestate a:

S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A., con sede in Biella (BI), Via T. Galimberti 10/a, codice fiscale e partita IVA 02132350022, che riporteranno il codice IBAN, il CIG.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica.

L'Esecutore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

La Stazione appaltante rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014.

Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.

L'importo delle fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Esecutore.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni *d.f.f.m.*, dall'esito positivo della verifica di conformità; a tal fine, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun partecipante al raggruppamento.

Le fatture di cui sopra saranno pagate dalla Stazione appaltante separatamente ai singoli partecipanti al raggruppamento, sui conti corrente dedicati di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

La Stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48- bis, del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la Agenzia delle Entrate e della Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Considerato che, a norma dell'art. 29, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 2, del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, in caso di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento, l'Esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuto completo pagamento della retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Il committente che ha eseguito il pagamento ai sensi del presente comma è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

#### **24. Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore**

Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal Capitolato e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio

e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Esecutore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 19.

L'Esecutore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice disciplinare e dal Codice etico della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

L'Esecutore è consapevole che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della Stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Esecutore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'Esecutore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **25. Accordo bonario e foro di competenza**

Ai sensi dell'art. 211, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 210, del Codice relative all'accordo bonario si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le controversie derivanti dal presente contratto.

## **26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è efficace dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Ai sensi dell'art. 10 e della tabella di cui all'allegato I.4, del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto è pari a € 000,00 (euro \_\_\_\_\_). Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle prestazioni si applicano le disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di \_\_\_\_\_ pagine (\_\_\_\_\_) e viene sottoscritto alle pagine tutte.

Biella, lì \_\_\_\_\_

La S.E.A.B. S.p.A. \_\_\_\_\_ L'Esecutore \_\_\_\_\_